

OIC 21 *Partecipazioni* – Sintesi dei principali interventi

- Si è proceduto a riformulare la disciplina relativa ai cambiamenti di destinazione, con l'obiettivo di meglio coordinare le disposizioni contenute nel principio con il dettato codicistico e di salvaguardare la coerenza interna del documento.
- Si stabilisce che gli utili/perdite che derivano dalla negoziazione di partecipazioni immobilizzate debbano necessariamente essere considerati componenti straordinari di reddito.
- Si stabilisce che ai fini del computo della plus/minusvalenza da realizzo non si deve tener conto delle spese di cessione, nel presupposto che questo approccio dia migliore attuazione al principio civilistico che prevede il divieto di compensare tra loro componenti economiche di diversa natura.
- Si forniscono chiarimenti circa la definizione dei criteri per la determinazione del costo degli strumenti finanziari immobilizzati (costo specifico e/o criteri ex punto 10 art. 2426 c.c.).
- Le disposizioni che richiamano gli obblighi di informativa sono state riformulate per meglio garantire il coordinamento con il dettato dell'art. 2427-*bis*.
- Si modifica il trattamento contabile dei diritti di opzione, eliminando l'obbligo di procedere ad una svalutazione della partecipazione nel caso tali diritti non siano esercitati, nel presupposto che il mancato esercizio costituisca soltanto un indicatore potenziale di perdita durevole di valore.
- Si introduce una disciplina specifica per la contabilizzazione dei dividendi attribuiti sotto forma di azioni proprie, prevedendo che tali operazioni non comportano la rilevazione di un provento. L'OIC richiama, in particolare, l'attenzione su questo aspetto sul quale invita gli operatori a fornire commenti.

È auspicabile che i commenti ricevuti:

- se riferiti ad aspetti trattati dal documento, includano un preciso riferimento al numero del relativo paragrafo;
- risultino chiaramente motivati;
- esprimano delle alternative rispetto ai trattamenti previsti nel documento.

Si invita a far pervenire eventuali osservazioni preferibilmente entro il **31 maggio 2013** all'indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.it o via fax al numero 06.69766830.

PRINCIPI CONTABILI



Partecipazioni

BOZZA PER LA CONSULTAZIONE

Si prega di inviare eventuali osservazioni preferibilmente entro il **31 maggio 2013** all'indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.it o via fax al numero 06.67766830.

Se non diversamente indicato, i commenti ricevuti saranno resi pubblici al termine della consultazione.

OIC 21 Partecipazioni

Nell'ambito del progetto di aggiornamento dei principi contabili (2010), l'OIC ha elaborato una nuova edizione dell'OIC 21, allo scopo di renderne più agevole e coordinata la lettura e l'utilizzo. Le variazioni apportate hanno comportato un riordino generale della tematica e un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali OIC.

Finalità del principio	1
Ambito di applicazione	2-3
Definizioni	4
Classificazione	5-17
- Stato patrimoniale	5-9
- Azioni proprie	10-12
- Conto economico	13-17
Rilevazione iniziale	18-27
- Partecipazioni immobilizzate	18-19
- Aumenti di capitale a pagamento, gratuiti e mediante rinuncia al credito	20-25
- Partecipazioni non immobilizzate	26-27
Valutazione e rilevazioni successive	28-59
- Partecipazioni immobilizzate – profili generali	28-29
- Partecipazioni immobilizzate – diritti di opzione	30
- Partecipazioni immobilizzate – perdita durevole di valore	31-42
- Partecipazioni immobilizzate – ripristino di valore	43-44
- Partecipazioni non immobilizzate – profili generali	45
- Partecipazioni non immobilizzate – il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato	46-54
- Partecipazioni non immobilizzate – cambiamento di destinazione	55-59
La contabilizzazione dei dividendi	60-62
Azioni proprie	63-67
Nota integrativa	68-72
- Partecipazioni immobilizzate	68-70
- Partecipazioni non immobilizzate	71-72

Relazione sulla gestione	73
Appendice A: le partecipazioni nella legislazione civilistica	

Finalità del principio

1. Il principio contabile OIC 21 ha lo scopo di disciplinare il trattamento contabile e l'informativa da fornire nella nota integrativa per le partecipazioni e le azioni proprie detenute nel portafoglio della società. In particolare, il principio definisce la loro nozione e i criteri di rilevazione, classificazione e valutazione nel bilancio d'esercizio, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.

Ambito di applicazione

2. Il presente principio è destinato alle società che redigono i bilanci in base alle disposizioni del codice civile.
3. Il principio non affronta il tema degli strumenti finanziari partecipativi introdotti con la riforma del diritto societario. Alcuni aspetti disciplinati in specifici principi contabili riguardano: il trattamento delle partecipazioni espresse in moneta estera (OIC 26 *Operazioni e partite in moneta estera*); la valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto di cui al punto 4 dell'art. 2426 del doc. civ. (OIC XX¹).

Definizioni

4. Le "partecipazioni" costituiscono investimenti nel capitale di altre imprese. Per "azioni proprie" si intendono investimenti che una società per azioni effettua nei titoli azionari da essa stessa emessi.

Classificazione

Stato patrimoniale

5. Le partecipazioni sono esposte nello stato patrimoniale nell'attivo immobilizzato o nell'attivo circolante. La classificazione prevista dall'art. 2424 c.c. per le partecipazioni immobilizzate è la seguente:
BIII) Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) altre imprese.
6. La classificazione prevista dall'art. 2424 c.c. per le partecipazioni immobilizzate diverse dalle azioni proprie è la seguente:
CIII) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) partecipazioni in imprese controllanti;
4) altre partecipazioni.
7. La classificazione nell'attivo immobilizzato e nell'attivo circolante dipende dalla destinazione della partecipazione. Le partecipazioni destinate ad una permanenza durevole nel portafoglio della società si iscrivono tra le immobilizzazioni, le altre vengono iscritte nell'attivo circolante. Al fine di determinare l'esistenza della destinazione a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa si considerano la volontà della direzione aziendale e l'effettiva capacità della società di detenere le partecipazioni per un periodo prolungato di tempo.
8. Sul significato di immobilizzazione finanziaria il Legislatore nell'art. 2424-bis precisa: "Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni. Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'art. 2359 si presumono immobilizzazioni". Per il codice civile sono perciò immobilizzazioni finanziarie le partecipazioni destinate, per decisione degli organi amministrativi della società ad investimento durevole e, per presunzione di legge, le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore ad un quinto del capitale della partecipata, ovvero ad un decimo se quest'ultima ha azioni quotate in mercati regolamentati. Si tratta, invero, di presunzione non assoluta (*iuris tantum*); infatti, partecipazioni superiori al quinto (o al decimo) fanno parte dell'attivo circolante se sono destinate ad essere alienate entro breve termine.
9. In coerenza con quanto sopra, in relazione alle proprie strategie aziendali, gli organi amministrativi possono destinare, nel rispetto del criterio della destinazione economica, un portafoglio di partecipazioni della medesima specie, in parte ad investimento duraturo, da iscriversi nell'attivo immobilizzato, in parte alla negoziazione, da

¹ Il principio contabile che disciplina il metodo del patrimonio netto è in corso di pubblicazione e non è ancora stata definita la numerazione.

iscriversi nell'attivo circolante.

Azioni proprie

10. Le azioni proprie sono iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale, separatamente dalle altre partecipazioni, nella voce B.III) Immobilizzazioni finanziarie, n. 4, oppure nella voce C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, n. 5, avuto riguardo alla destinazione attribuita. Sono iscritte nel primo gruppo le azioni proprie per le quali l'organo di amministrazione, per politica della società o per ragioni di mercato, ha assunto la decisione di mantenerle a lungo nel portafoglio o comunque per un periodo di tempo superiore all'esercizio; mentre, sono iscritte nel secondo gruppo le azioni proprie acquistate per essere rivendute entro breve termine, ossia entro il successivo esercizio. Nella voce, accanto al valore contabile delle azioni proprie, è indicato, in conformità al disposto dell'art. 2424, il valore nominale complessivo.
11. Al momento della iscrizione delle azioni proprie dell'attivo dello stato patrimoniale si iscrive, in conformità al disposto degli artt. 2357-ter e 2424, nel Patrimonio Netto, quale contropartita di pari ammontare, la voce A.V) Riserva per azioni proprie in portafoglio. Analogamente, nel caso in cui un'impresa controllata detenga azioni della società controllante entro i limiti consentiti dall'art. 2359-bis, comma 3 cod. civ., tenendo anche conto delle azioni o quote possedute dalla controllante stessa e dalle società da essa controllate, in contropartita dell'importo iscritto nell'attivo è iscritta tra i conti del patrimonio netto la voce "Riserva per azioni dell'impresa controllante in portafoglio".
12. La formazione della riserva per azioni proprie è — come detto — concomitante all'acquisto delle azioni stesse. Di conseguenza, nel caso in cui l'assemblea avesse deliberato, a sensi dell'art. 2357 cod. civ., l'acquisto di azioni proprie, ma l'organo amministrativo non avesse ancora dato esecuzione, nel senso che le azioni non fossero state ancora acquistate, l'importo destinato a tale operazione (quale utili conseguiti o riserve disponibili) non può essere accantonato nella voce "Riserva per azioni proprie in portafoglio", bensì nella voce "Altre riserve" con denominazione apposita (riserva acquisto per azioni proprie).

Conto economico

13. I proventi dell'investimento in partecipazioni costituiti dai dividendi sono rilevati nella voce C) proventi e oneri finanziari, 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate. Non rileva, ai fini della classificazione, il fatto che la partecipazione sia iscritta nell'attivo immobilizzato o nell'attivo circolante.
14. Gli utili o le perdite che derivano dalla cessione di partecipazioni immobilizzate, quale differenza tra il valore contabile e il prezzo di cessione, sono iscritti nella voce E) Proventi e oneri straordinari, e più precisamente: se componenti positivi, nella voce 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni; se componenti negativi nella voce 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da realizzo. Gli utili o le perdite che derivano dalla cessione di partecipazioni iscritte nel circolante sono iscritti nella voce C) Proventi e oneri finanziari, più precisamente nella voce 15) Proventi da partecipazioni, se positivi, nella voce 17) interessi e altri oneri finanziari, se negativi.
15. Le spese di cessione delle partecipazioni si rilevano autonomamente nel conto economico, senza contribuire al saldo dell'eventuale plus/minusvalenza derivante dal realizzo delle partecipazioni.
16. La svalutazione di partecipazioni (sia immobilizzate, sia iscritte nell'attivo circolante) rispetto al valore di iscrizione nell'attivo è rilevata nella voce D) Rettifiche di valore di attività finanziarie, 19) svalutazioni, a) partecipazioni.
17. Il ripristino di valore, nel caso in cui sia venuta meno la ragione che aveva indotto gli organi amministrativi a svalutare in precedenza una partecipazione, è rilevato nella voce D) Rettifiche di valore di attività finanziarie, 18) rivalutazioni, a) partecipazioni.

Rilevazione iniziale

Partecipazioni immobilizzate

18. Le partecipazioni immobilizzate sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori. Gli oneri accessori sono costituiti da costi direttamente imputabili all'operazione, quali, ad esempio, i costi di intermediazione bancaria e finanziaria, le commissioni, le spese e le imposte. Possono comprendere costi di consulenza corrisposti a professionisti per la predisposizione di contratti e di studi di fattibilità e/o di convenienza all'acquisto.
19. Le partecipazioni di controllo e collegamento iscritte nelle immobilizzazioni possono essere valutate, oltre che al costo, con il metodo del patrimonio netto, per il quale rinviamo al Principio contabile OIC XX.

<i>Aumenti di capitale a pagamento, gratuiti e mediante rinuncia al credito</i>
20. Nel caso di incremento della partecipazione per aumento di capitale a pagamento sottoscritto e versato dalla partecipante, il valore di costo a cui è iscritta in bilancio la partecipazione immobilizzata è aumentato dall'importo corrispondente al costo sostenuto per la sottoscrizione delle nuove azioni.
21. Nel caso di aumenti gratuiti del capitale della partecipata, questi non comportano alcun onere, né modificano la percentuale di partecipazione; conseguentemente non si procede ad alcuna variazione nel valore della partecipazione. Le azioni acquisite a titolo gratuito si sommano numericamente a quelle già in carico, con la conseguenza che il valore unitario medio si riduce. Le azioni gratuite relative ad azioni classificabili come partecipazioni immobilizzate non sono perciò rilevate come utile, in quanto esse aumentano il numero delle azioni senza modificare l'interessenza del percipiente. Nella nota integrativa si fornisce informazione sull'operazione (ossia aumento del capitale e modalità, azioni o quote gratuite assegnate, modalità di iscrizione in bilancio).
22. Un metodo con il quale si può realizzare un aumento di capitale in una partecipata è costituito dalla rinuncia ad un credito vantato dal socio nei confronti della partecipata. In questo caso la contropartita dell'annullamento, totale o parziale, del credito in capo al socio va ad aumentare il valore della partecipazione. Se la rinuncia al credito costituisce versamento a fondo perduto, anziché aumento di capitale, non muta la contabilizzazione, e si producono, quindi, un incremento della partecipazione in capo al socio ed un accrescimento del patrimonio per la partecipata.
23. La rinuncia del credito può, invece, essere originata dalla necessità di coprire perdite della partecipata che generano una perdita durevole di valore dell'investimento nel suo complesso. In questa circostanza, per il socio, la contropartita dell'annullamento del credito costituisce un costo d'esercizio, da classificarsi come svalutazione di partecipazione. Questo trattamento contabile produce gli stessi effetti che sarebbero derivati dalla registrazione di un incremento di valore della partecipazione (derivante dalla rinuncia al credito) e dell'immediata svalutazione della stessa; se ne ricorrono i motivi si deve operare un'ulteriore svalutazione per la perdita durevole del valore residuo della partecipazione. Qualora la rinuncia al credito sia superiore alle perdite sofferte dalla partecipata, essa costituisce aumento di capitale (o versamento a fondo perduto, secondo i casi) solo per la parte eccedente.
24. In tutti i casi sopra esposti, il nuovo valore contabile della partecipazione è assoggettato al processo di valutazione trattato nel seguito di questo documento.
25. La partecipazioni iscritte a seguito della conversione di obbligazioni convertibili sono iscritte in bilancio al valore del titolo convertito. Conseguentemente, nessun addebito o accredito è effettuato al conto economico.
<i>Partecipazioni non immobilizzate</i>
26. Il costo di acquisto (o di costituzione) della partecipazione è costituito dal prezzo pagato, al quale sono aggiunti i costi accessori direttamente imputabili all'operazione di acquisto (o di costituzione) secondo quanto indicato dal paragrafo 18.
27. La configurazione di costo tecnicamente più corretta per la valutazione è quella del costo specifico, che presuppone l'individuazione e l'attribuzione alle singole partecipazioni dei costi specificamente sostenuti per l'acquisto delle medesime. La successiva contabilizzazione della partecipazione con il metodo del costo specifico, però, non è spesso praticamente attuabile, soprattutto nel caso di rilevanti volumi di partecipazioni e di elevata velocità di rotazione. Pertanto, come previsto anche dal codice civile, è possibile, in alternativa al costo specifico, utilizzare uno dei seguenti metodi di calcolo del costo: media ponderata, Lifo e Fifo. I predetti metodi sono trattati nell'OIC 13 <i>Rimanenze</i> , a cui si rinvia.
Valutazione e rilevazioni successive
<i>Partecipazioni immobilizzate – profili generali</i>
28. Le partecipazioni sono iscritte al costo rilevato al momento dell'iscrizione iniziale. Tale costo non può essere mantenuto, in conformità a quanto dispone l'art. 2426, numero 3) del codice civile, se la partecipazione alla data di chiusura dell'esercizio risulta durevolmente di valore inferiore al valore di costo. Per la valutazione successiva delle partecipazioni iscritte in bilancio secondo il metodo del patrimonio netto si rinvia all'OIC XX.
29. Le partecipazioni, quotate o non quotate, in quanto immobilizzate sono valutate partecipazione per partecipazione, ossia attribuendo a ciascuna partecipazione il costo specificamente sostenuto. In caso di cessione di una parte di un portafoglio partecipazioni acquistato in date diverse a prezzi diversi, il riferimento per la definizione del costo delle partecipazioni cedute è il costo specifico. Tuttavia, considerate le difficoltà che possono derivare dalla

necessità di applicare tale criterio, è ammesso il ricorso ai metodi previsti dall'art. 2426, n. 10 (FIFO, LIFO e costo medio ponderato).

Partecipazioni immobilizzate - diritti di opzione

30. L'assegnazione del diritto gratuito di opzione non genera un ricavo per il percipiente. L'eventuale ricavo è rilevato soltanto al momento della vendita del diritto. Se il diritto di opzione scade senza essere esercitato occorre valutare se l'effetto di diluizione che ne deriva possa generare la necessità di rilevare una perdita durevole di valore.

Partecipazioni immobilizzate - perdita durevole di valore

31. Il costo sostenuto all'atto dell'acquisto di una partecipazione immobilizzata è mantenuto nei bilanci dei successivi esercizi, a meno che si verifichi una perdita durevole di valore.

32. La prima fase del processo valutativo è costituita da un'analisi delle condizioni economico-finanziarie della partecipata volta ad accertare se, sulla base di riferimenti certi e costanti, le perdite di valore sofferte dalla partecipata non siano episodiche o temporanee, bensì strutturali e capaci di intaccarne la consistenza patrimoniale. Tali perdite sono riconducibili a situazioni negative interne alla società stessa o esterne ad essa, oppure ad una combinazione di fattori interni ed esterni.

33. Esempi di situazioni interne alla società che possono condurre ad una perdita di valore possono essere: perdite operative divenute fisiologiche, derivanti da una struttura del ciclo costi/ricavi che cessa di essere remunerativa; eccesso di costi fissi, non riducibili nel breve periodo, rispetto al volume d'affari; obsolescenza tecnologica degli impianti o dei processi produttivi dell'impresa; un perdurante stato di tensione finanziaria al quale non si possa porre rimedio e che divenga eccessivamente oneroso per l'azienda.

34. Esempi di fattori esterni all'azienda possono invece essere: crisi del mercato in cui opera l'impresa con previsioni di assestamento dello stesso in direzione opposta a quella auspicata dall'impresa; sostanziale ribasso dei prezzi di vendita dei prodotti non bilanciato dall'adeguamento dei costi di produzione e vendita; nuove leggi e regolamentazione che incidono negativamente sulla redditività dell'impresa; perdita di quote di mercato a favore di imprese concorrenti; abbandono da parte del mercato dei prodotti dell'impresa a favore di prodotti alternativi; evidenze che inducono a ritenere che si è prodotta una significativa perdita durevole di valore.

35. Ulteriori indicatori di perdita possono essere costituiti dalla diluizione della partecipazione nel capitale conseguente al mancato esercizio di un diritto di opzione o da una distribuzione di dividendi che abbia comportato una diminuzione del valore economico della partecipata al di sotto del valore di iscrizione della stessa nell'attivo.

36. Una perdita di valore è durevole quando fondatamente non si prevede che le ragioni che la hanno causata possono essere rimosse in un breve arco temporale, cioè in un periodo così breve da permettere di formulare previsioni attendibili e basate su fatti obiettivi e ragionevolmente riscontrabili. Se invece la partecipata ha predisposto piani e programmi tesi al recupero delle condizioni di equilibrio economico finanziario e di redditività, con caratteristiche tali da far fondatamente ritenere che la perdita di valore della partecipazione abbia carattere contingente, questa può definirsi non durevole. Affinché ciò sia ammissibile, tuttavia, per non violare il postulato della prudenza nella formazione del bilancio, i piani e programmi devono avere caratteristiche di:

- concretezza;
- ragionevole possibilità di realizzazione (tecnica, economica, finanziaria);
- brevità di attuazione.

A questi fini, si ritiene necessario che i piani e i programmi operativi presentino le seguenti caratteristiche: a) risultino da deliberazioni degli organi societari; b) siano analitici così da individuare con precisione gli elementi di intervento e i benefici (qualificati in termini economici) che da essi si attendono; c) definiscano in modo esplicito il tempo entro cui il recupero dell'equilibrio economico è atteso, che deve collocarsi comunque in un arco ridotto di esercizi futuri.

Se gli organi amministrativi della partecipante, trovandosi nella possibilità sopra descritta, considerano la perdita di valore non durevole, danno esplicita illustrazione nella nota integrativa, indicando gli elementi caratterizzanti dei piani/programmi che consentiranno il recupero della perdita di valore, ivi inclusa l'indicazione nel tempo atteso per il recupero della perdita.

37. Per i titoli partecipativi quotati non può essere considerato motivo di abbattimento del costo un improvviso e generalizzato ribasso del valore di mercato; questo può costituire peraltro un primo elemento segnaletico di un'eventuale perdita durevole di valore.

I riferimenti per determinare l'importo della perdita di valore durevole sono costituiti da tutti i dati e le informazioni di

<p>cui si può venire a conoscenza allo scopo di accertare il deterioramento delle condizioni economico-patrimoniali della società emittente attraverso risultati d'esercizio negativi della società partecipata. Oltre a questi, per le partecipazioni quotate, anche un significativo ribasso nel listino che storicamente ha espresso un carattere di persistenza temporale, unito a negative condizioni economico-finanziarie della partecipata, che fanno fondatamente ritenere non possibile un'inversione di tendenza, è considerato un riferimento per considerare la perdita di valore di natura durevole.</p>
<p>38. Nel caso in cui la partecipazione immobilizzata sia acquisita in sede di costituzione di questa, oppure in sede di inizio di attività, e tale società nella fase di avvio relativo al primo esercizio consegua perdite, anche consistenti, è possibile non svalutare la partecipazione, in quanto la perdita non è da ritenere con carattere permanente, sempre che dall'esercizio successivo si possano trarre indicazioni di positivo cambiamento tali da consentire il ripianamento delle perdite precedenti e, comunque, i risultati e lo sviluppo dell'attività confermino i piani e i programmi aziendali.</p>
<p>39. Accertata in sede di formazione del bilancio la perdita durevole di valore della partecipazione, questo è ridotto rettificando il valore di iscrizione in bilancio a tale minor valore. Nel caso in cui la società partecipante sia obbligata a farsi carico della copertura delle perdite conseguite dalla partecipata può rendersi necessario un accantonamento al passivo per poter far fronte, per la quota di competenza, alla copertura del deficit patrimoniale della partecipata.</p>
<p>40. Se, pur in presenza di perdita d'esercizio della partecipata, non si ritenga che ciò configuri una perdita durevole di valore della partecipata, si mantiene in bilancio il costo storico della partecipata. Si sottolinea che, in questa fattispecie, le valutazioni degli organi amministrativi circa l'esistenza o meno di una perdita durevole di valore devono essere particolarmente accurate, prudenti e motivate.</p>
<p>41. La riduzione di valore rispetto al costo è iscritta, come già precisato, in conto economico nel gruppo D) Rettifiche di valore di attività finanziarie, punto 19) svalutazioni, a) di partecipazioni. L'anzidetta rettifica di valore deve essere interamente imputata all'esercizio in cui è accertata.</p>
<p>42. La riduzione del capitale sociale per perdite costituisce un forte indizio della necessità di procedere a rilevare una svalutazione della partecipazione per perdite durevoli di valore. Nel caso di aumenti del capitale deliberati a seguito di riduzione del capitale per perdite che abbiano i connotati della perdita durevole, si procede dapprima alla riduzione del valore della partecipazione, quindi al ripristino del valore della stessa partecipazione in misura corrispondente all'aumento del capitale eseguito.</p>
<p><i>Partecipazioni immobilizzate - ripristino di valore</i></p>
<p>43. Nel caso in cui vengano meno le ragioni che avevano indotto l'organo amministrativo ad abbandonare il criterio del costo per assumere nella valutazione delle partecipazioni immobilizzate un valore inferiore, si procede alla rivalutazione del titolo fino alla concorrenza, al massimo, del costo originario.</p>
<p>44. Il ripristino di valore può essere parziale o totale rispetto al valore precedentemente iscritto in bilancio, con la conseguenza che, qualora le ragioni dell'originaria svalutazione vengano meno, anziché per intero in un unico momento, gradualmente in più esercizi successivi, il ripristino di valore è attuato per l'ammontare corrispondente. Per la contropartita contabile del ripristino di valore, si rinvia al successivo paragrafo 56.</p>
<p><i>Partecipazioni non immobilizzate – profili generali</i></p>
<p>45. Le partecipazioni non immobilizzate sono valutate in base al minor valore fra il costo d'acquisto, così come determinato ai sensi del paragrafo 18, e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.</p>
<p><i>Partecipazioni non immobilizzate - il valore di realizzazione delle partecipazioni non immobilizzate</i></p>
<p>46. Il codice civile non fornisce indicazioni specifiche circa l'identificazione del mercato di riferimento e le modalità di determinazione del valore di realizzazione. Questi aspetti sono affrontati nel seguito per dare contenuti tecnici al concetto generale enunciato dalla norma.</p>
<p>47. Il valore di mercato, da confrontare con il costo, è costituito dal valore di quotazione per partecipazioni negoziate in mercati organizzati che, per volumi trattati e per caratteristiche di affidabilità, possano effettivamente esprimere quotazioni sufficientemente attendibili. Qualora l'ammontare delle partecipazioni oggetto di valutazione sia rilevante rispetto ai volumi normalmente negoziati sul mercato, le quotazioni potrebbero non essere significative.</p>
<p>48. Stante la difficoltà pratica di identificare un valore di mercato per le partecipazioni non quotate, è necessario che la società si adoperi con la dovuta diligenza professionale e sopportando costi proporzionati alla complessità e alla rilevanza dell'investimento, per acquisire tutte le informazioni disponibili per poter stimare in modo attendibile il</p>

<p>valore di realizzazione. Nella stima di tale valore si dovrà tenere conto anche della ridotta negoziabilità della partecipazione.</p>
<p>49. Il mercato, come sopra definito, esprime valori diversi nel corso del tempo. Occorre perciò stabilire il riferimento temporale espressivo di un “andamento” del mercato alla data di bilancio.</p>
<p>50. Si possono considerare in astratto due riferimenti temporali: uno fisso, cioè la data di fine esercizio (o quella di quotazione più prossima); l'altro rappresentato dalla media delle quotazioni del titolo relative a un determinato periodo, più o meno ampio.</p> <p>Il dato puntuale di fine esercizio rappresenta la scelta che meno è influenzata da fattori soggettivi. Tuttavia la quotazione di una giornata può essere influenzata da fattori spesso esogeni, relativi a situazioni transitorie riferibili alla singola partecipazione o al mercato mobiliare nel suo complesso o addirittura alla variabilità dei volumi trattati. Per queste ragioni le quotazioni di una singola giornata non sono considerate rappresentative dell'“andamento del mercato” Occorre – piuttosto – assumere un valore che, pur dovendosi riferire alla chiusura dell'esercizio, possa ritenersi consolidato ovvero sufficientemente scevro da perturbazioni temporanee. In questo senso la media delle quotazioni passate, per un periodo sufficientemente ampio, quale l'ultimo mese, può ritenersi maggiormente rappresentativa. La scelta del periodo temporale cui fare riferimento va operata con giudizio, avendo presente l'obiettivo generale imposto dal codice civile. Ad esempio, in un mercato fortemente caratterizzato da quotazioni in flessione, il ricorso alla media aritmetica dei valori registrati nell'ultimo mese non esprime l'andamento del mercato; occorre allora tenere conto di valori medi inferiori, riferiti ad un arco temporale più breve.</p>
<p>51. L'andamento del mercato rilevato successivamente alla chiusura dell'esercizio è un elemento informativo che concorre insieme a tutti gli altri alla stima del valore di realizzazione della partecipazione, che comunque deve riflettere la situazione in essere alla data di riferimento del bilancio. Ove le quotazioni espresse dal mercato dopo la chiusura dell'esercizio siano espressive di un deterioramento delle condizioni economico-finanziarie della partecipata, si può ritenere che tale deterioramento sussistesse già alla fine dell'esercizio e dunque se ne può tener conto nella valutazione di bilancio. Negli altri casi le variazioni di valore di una partecipazione registrate successivamente alla chiusura dell'esercizio appartengono alla competenza economica del nuovo esercizio. Di esse è, comunque, data notizia in nota integrativa.</p>
<p>52. Nel caso di partecipazioni che vengono vendute successivamente alla chiusura dell'esercizio, il prezzo di vendita rappresenta il valore di realizzazione da assumere a riferimento per la loro valutazione alla data di chiusura dell'esercizio. Ciò a condizione che la vendita ed il trasferimento della proprietà siano stati effettuati entro la data di predisposizione del bilancio e che il corrispettivo beneficio sia stato definitivamente acquisito all'economia della società che redige il bilancio.</p>
<p>53. Come per le rimanenze di merci, la svalutazione delle partecipazioni al minor valore di realizzazione è effettuata singolarmente, per ogni specie di partecipazione, e non per l'intero comparto. La rettifica di valore è rilevata nella voce D) Rettifiche di valore di attività finanziarie, 19) svalutazioni, a) partecipazioni. Il valore della partecipazione così rettificato sostituisce il valore di costo rettificato e rappresenta il valore contabile cui far riferimento nelle successive rilevazioni per determinare il risultato economico della vendita o per contribuire a formare il nuovo costo secondo la configurazione adottata (media ponderata, Lifo, Fifo).</p>
<p>54. Se vengono meno, in tutto o in parte, i presupposti della rettifica (o anche di più rettifiche in anni precedenti) per effetto della ripresa del valore di mercato, la rettifica stessa è annullata fino, ma non oltre, al ripristino del costo. Il ripristino di valore è rilevato nel conto economico alla voce D) Rettifiche di valore di attività finanziarie, 18) rivalutazioni, a) partecipazioni.</p>
<p><i>Cambiamento di destinazione</i></p>
<p>55. Le partecipazioni possono essere oggetto, durante il periodo di possesso da parte della società, di una destinazione economica diversa rispetto a quella originariamente loro attribuita dall'organo amministrativo. In tal senso, una partecipazione iscritta nei precedenti bilanci tra le attività finanziarie non immobilizzate può essere successivamente destinata, a seguito di una circostanza eccezionale, ad un investimento durevole e quindi essere riclassificata tra le immobilizzazioni finanziarie; oppure, al contrario, una partecipazione in precedenza classificata tra le immobilizzazioni finanziarie può essere in seguito iscritta tra le attività finanziarie non immobilizzate.</p>
<p>56. Il passaggio, sotto l'aspetto contabile, da partecipazione rientrante nelle attività finanziarie non immobilizzate alle immobilizzazioni può discendere da varie ragioni, tra le quali ad esempio il mutamento di strategia aziendale realizzato in seguito al rinnovo dell'organo amministrativo, ovvero al cambiamento di proprietà dell'azienda; Il trasferimento non può in ogni caso essere giustificato da politiche di bilancio finalizzate ad obiettivi legati al risultato d'esercizio.</p>

<p>57. La destinazione delle partecipazioni nei due comparti (attivo immobilizzato, attivo circolante) e l'eventuale trasferimento da una categoria all'altra sono motivati e basati su processi decisionali già completati alla data di chiusura dell'esercizio e coerenti con gli obiettivi e le strategie aziendali.</p>
<p>58. Il trasferimento delle partecipazioni è rilevato in base al valore risultante dall'applicazione – al momento del trasferimento stesso – dei criteri valutativi del portafoglio di provenienza. Pertanto:</p> <p>a) il trasferimento delle partecipazioni immobilizzate alle attività circolanti va rilevato in base al costo, eventualmente rettificato per le perdite durature di valore. Il valore così determinato, poiché la partecipazione è destinata alla negoziazione, è oggetto poi di confronto con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato;</p> <p>b) il trasferimento di partecipazioni non immobilizzate alle immobilizzazioni finanziarie va rilevato in base al minor valore fra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.</p>
<p>59. I differenti criteri di valutazione e di classificazione adottati per effetto dell'intervenuto cambiamento di destinazione della partecipazione sono indicati nella nota integrativa.</p>
<p>La contabilizzazione dei dividendi</p>
<p>60. I dividendi sono rilevati nel momento nel quale, in conseguenza della delibera assunta dall'assemblea dei soci della società partecipata di distribuire l'utile o eventualmente le riserve, sorge il diritto alla riscossione da parte della società partecipante.</p>
<p>61. Le società controllanti, a condizione che abbiano pieno dominio sull'assemblea della controllata, possono rilevare il dividendo della controllata già nell'esercizio in cui esso "matura": ciò sulla base della proposta di distribuzione deliberata dagli amministratori della controllata, antecedente a quella degli amministratori della controllante che approvano il progetto di bilancio.</p>
<p>62. L'attribuzione sotto forma di dividendi di azioni proprie della partecipata derivanti da un aumento gratuito di capitale non comporta, in capo alla partecipante, la rilevazione di proventi da dividendi. Coerentemente con quanto disposto dal paragrafo 22, il valore a cui è iscritta in bilancio la partecipazione non è modificato per effetto dell'operazione. Allo stesso modo, non si procede alla rilevazione di proventi finanziari nel caso in cui la partecipata distribuisca a titolo di dividendo azioni proprie detenute in portafoglio. L'operazione produce gli stessi effetti che produrrebbe un annullamento delle azioni proprie con riduzione di capitale sociale, seguito dall'imputazione delle riserve azioni proprie a capitale. Anche in questa circostanza non si producono variazioni nel valore di iscrizione della partecipata.</p>
<p>Le azioni proprie</p>
<p>63. Le azioni proprie sono iscritte in bilancio al costo d'acquisto. Non è applicabile il metodo del patrimonio netto, in quanto esso è previsto dalla disciplina civilistica per le società controllate e collegate. Le azioni proprie, dopo l'acquisto, possono essere annullate o realizzate, oppure mantenute in portafoglio per uno o più esercizi.</p>
<p>64. Nel caso in cui le azioni proprie in portafoglio siano annullate, dal confronto tra il valore al quale sono iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale e il valore nominale delle azioni stesse (ossia la corrispondente parte del capitale sociale) possono derivare tre differenti situazioni: il valore di bilancio delle azioni proprie è uguale, maggiore, o minore del valore nominale. Nel primo caso (valore azioni proprie = valore nominale azioni annullate) l'operazione di annullamento genera, quale effetto, l'eliminazione del valore iscritto all'attivo e, per importo corrispondente, la riduzione del capitale sociale; la riserva azioni proprie in portafoglio diviene libera e interamente disponibile. Nel secondo caso (valore azioni proprie maggiore del valore nominale azioni annullate) la differenza deve essere coperta mediante la riduzione, per somma corrispondente, della riserva azioni proprie in portafoglio, che – per la parte rimanente – si rende disponibile. Nel terzo caso (valore azioni proprie minore del valore nominale delle azioni annullate) la differenza genera, in aggiunta alla libera disponibilità della riserva azioni proprie, una ulteriore riserva anch'essa disponibile.</p>
<p>65. Nel caso di realizzo di azioni proprie la differenza tra il valore a cui queste sono iscritte in bilancio e il prezzo di vendita genera un componente (positivo o negativo) di reddito; questo è iscritto nel conto economico nella voce C. Proventi e oneri finanziari. Nel momento in cui si verifica il realizzo la riserva per azioni proprie in portafoglio diventa disponibile.</p>
<p>66. Ai fini della valutazione a fine esercizio delle azioni proprie occorre distinguere se appartengono alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie, dell'attivo circolante, ovvero se sono state acquistate per essere mantenute in portafoglio a lungo, oppure per essere rivedute entro breve termine. Nel primo caso il prezzo a cui le azioni proprie sono state acquistate è ridotto solo nel caso in cui si sia in presenza di perdita di valore durevole. L'importo della operata svalutazione è iscritto nel conto economico nella voce D "Rettifiche di valore di attività finanziarie" e, in corrispondenza, per pari ammontare si rende disponibile la riserva</p>

azioni proprie in portafoglio.

Nel secondo caso le azioni proprie, qualora ne ricorrano le condizioni, sono iscritte in bilancio anziché al costo, al valore minore espresso dal valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. L'importo della operata svalutazione è iscritto nel conto economico nella voce D "Rettifiche di valore di attività finanziarie" e in corrispondenza, per pari ammontare si rende disponibile la riserva azioni proprie in portafoglio.

67. Qualora, in seguito, vengano meno i motivi della operata svalutazione occorre procedere al ripristino di valore, ovvero la rivalutazione delle azioni proprie in portafoglio fino alla concorrenza, al massimo, del costo. Il ripristino di valore è iscritto nel conto economico nella voce D "Rettifiche di valore di attività finanziarie" e, al tempo stesso, si deve ricostituire, per ammontare corrispondente la riserva azioni proprie in portafoglio.

Nota integrativa

Partecipazioni immobilizzate

68. Ai sensi degli artt. 2426 e 2427 del codice civile nella nota integrativa sono fornite le seguenti informazioni:

- il criterio di valutazione adottato per le partecipazioni immobilizzate (art. 2427, punto 1);
- l'elenco delle partecipazioni (immobilizzate), possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta, il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito, l'ammontare delle riserve di utili o di capitale soggetto a restituzioni o vincoli o in sospensione d'imposta (art. 2427, punto 5);
- i movimenti delle partecipazioni immobilizzate, specificando: il costo, le precedenti svalutazioni e rivalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell'esercizio; le svalutazioni o le rivalutazioni effettuate nell'esercizio (art. 2427, punto 2);
- l'ammontare dei proventi da partecipazioni (immobilizzate) di cui alla voce 15) del conto economico, diversi da dividendi (art. 2427, punto 11);
- la ragione per cui la partecipazione è iscritta in bilancio al costo allorché questo esprima un valore superiore alla corrispondente frazione del patrimonio netto della partecipata (nel caso in cui la partecipante non sia obbligata a redigere il bilancio), ovvero superiore a quello deviante dall'adozione del metodo del patrimonio netto (nel caso in cui la partecipante sia obbligata a redigere il bilancio consolidato), nonché la differenza tra il costo e il criterio di raffronto utilizzato (art. 2426, punto 4).

69. Ai sensi dell'art. 2427-bis, per le partecipazioni immobilizzate diverse da quelle detenute in controllate o collegate che siano iscritte a un valore superiore al loro fair value:

- il valore contabile e il fair value delle singole partecipazioni;
- i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.

Per i criteri di determinazione del fair value si rinvia all'OIC 3 *Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione.*

70. Ai sensi dell'art. 2423, comma 3, c.c. si considerano informazioni complementari da fornire, se rilevanti, nella nota integrativa:

- le partecipazioni, con relativo importo, che hanno costituito oggetto di cambiamento di destinazione e le relative ragioni; inoltre è indicata l'influenza del cambiamento sulla rappresentazione del situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico;
- le eventuali restrizioni alla disponibilità delle partecipazioni;
- le ragioni, nel caso di "perdita durevole" di valore della partecipazione, dell'adozione di valore inferiore al costo o al valore contabile precedente e gli elementi che hanno costituito base o riferimento per l'adozione del valore minore;
- gli ammontari significativi dei saldi e delle operazioni compiute con consociate;
- l'esistenza di diritti d'opzione, privilegi, ecc. ..., su partecipazioni;
- nel caso di eseguita rivalutazione ai sensi di leggi speciali su partecipazioni (immobilizzate) occorre indicare la legge relativa, l'ammontare della rivalutazione, il trattamento contabile della riserva da rivalutazione, suoi utilizzi e restrizioni all'utilizzo. Se la tassazione della riserva di rivalutazione è soggetta alla condizione sospensiva della sua distribuzione e la tassazione di tale riserva sia indipendente dall'alienazione dei cespiti ai quali la rivalutazione si riferisce, qualora non siano accantonate imposte, gli organi amministrativi debbono dichiarare che la distribuzione sarà differita a tempo indefinito;
- informazioni sulle operazioni di aumento di capitale (a pagamento o gratuito) deliberate dalla società partecipata che ne descrivono le modalità di effettuazione e le conseguenze per la partecipante;

- l'ammontare degli utili o delle perdite derivanti da alienazione di azioni proprie.

Partecipazioni non immobilizzate

71. Ai sensi degli artt. 2426 e 2427, nella nota integrativa sono fornite le seguenti informazioni in relazione alle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie:

- il criterio adottato per la loro valutazione, nonché quello per le rettifiche di valore e per la conversione dei valori non espressi all'origine in euro (art. 2427, punto 1);
- la differenza, se apprezzabile, fra valore di bilancio (determinato con il criterio del costo ed i metodi Lifo, Fifo o costo medio) e valore calcolato in base ai costi correnti (art. 2426, punto 10);
- le variazioni intervenute, da un esercizio all'altro, nella consistenza delle voci (art. 2427, punto 4);
- l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito (art. 2427, punto 5);
- l'ammontare dei proventi da partecipazioni, diversi dai dividendi (art. 2427, punto 11).

72. Ai sensi dell'art. 2423, comma 3, c.c. si considerano informazioni complementari da fornire, se rilevanti, nella nota integrativa:

- gli importi significativi di partecipazioni non quotate;
- il mercato cui si è fatto riferimento per comparare il costo.

Relazione sulla gestione

73. Con riferimento alle partecipazioni immobilizzate, l'articolo 2428 cod. civ. richiede di fornire le seguenti informazioni nella relazione sulla gestione:

- a) l'andamento della società con riferimento all'attività svolta attraverso le società controllate, indicando i dati più significativi relativi agli investimenti, ai costi, ai prezzi;
- b) i rapporti, in termini qualitativi e quantitativi (patrimoniali, finanziari ed economici), che si siano riflessi nel bilancio in modo esplicito, o meno, con le società controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, nonché con quelle che rientrano sotto la stessa attività di direzione e coordinamento; in sintesi i rapporti con le società del "gruppo";
- c) informazioni concernenti le azioni proprie e/o della controllante acquistate o vendute, con l'indicazione dei corrispettivi e delle ragioni dell'acquisto o della vendita;
- d) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie, sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
- e) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie, sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.

Appendice A: le partecipazioni nella legislazione civilistica

Di seguito si riportano le norme del codice civile che riguardano il trattamento contabile e l'informativa nella nota integrativa per la partecipazioni. Per le disposizioni afferenti il contenuto della nota integrativa si rinvia ai paragrafi 70 e seguenti del principio.

- L'art. 2359 definisce le partecipazioni in società controllate e collegate. Esse consentono di influire con peso differente (maggiore nel caso di partecipazioni in società controllate, minore in quelle collegate) sulla gestione dell'impresa in cui è detenuta la partecipazione. In particolare, l'art. 2359 statuisce che:

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllante, a società fiduciarie a persone interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza notevole si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

La disciplina civilistica, pertanto, individua per le partecipazioni in società controllate due fattispecie di controllo:

- a) controllo "legale", originato dalla maggioranza dei diritti di voto;
- b) controllo mediante "influenza dominante", a sua volta suddiviso nelle fattispecie:
 - influenza dominante originata da partecipazioni significative (es.: partecipazioni di minoranza qualificata in una situazione di proprietà frazionata o polverizzata);
 - influenza dominante fondata su vincoli contrattuali.

Rientra nelle partecipazioni in società controllate anche la fattispecie del "controllo indiretto". Si ha controllo indiretto anche nella situazione in cui la società "A", che esercita un'influenza dominante su un'altra (società "X") in virtù della somma dei voti esercitabili nell'assemblea di quest'ultima attraverso una pluralità di controllate dalla prima (es.: società "B", "C", "D" ed "E"), ciascuna delle quali separatamente, per la modestia della propria partecipazione, non ha il controllo diretto.

Sono considerate società collegate, sempre secondo l'art. 2359 cod. civ., le società sottoposte ad influenza notevole, che si presume esistente (salvo che da circostanze di fatto risulti diversamente) quando la società partecipante può esercitare nell'assemblea ordinaria della partecipata almeno un quinto dei voti, ovvero un decimo se la partecipata è quotata in mercati regolamentati.

La posizione di "influenza dominante", a cui è connessa la facoltà di nominare la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi, assicura il controllo sulla gestione della partecipata; la posizione di "influenza notevole", pur recando con sé, ma non necessariamente, la facoltà di nomina di uno o più dei componenti degli organi amministrativi, non consente il controllo.

- L'art. 2424 prevede che le partecipazioni immobilizzate siano iscritte nella seguente voce:

B.III) Immobilizzazioni finanziarie

- 1) partecipazioni in:
 - a) imprese controllate;
 - b) imprese collegate;
 - c) imprese controllanti;
 - d) altre imprese.

- L'art. 2424 prevede che le partecipazioni non immobilizzate diverse dalle azioni proprie siano iscritte nella seguente voce:

C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

- 1) partecipazioni in imprese controllate;
- 2) partecipazioni in imprese collegate;
- 3) partecipazioni in imprese controllanti;
- 4) altre partecipazioni.

- L'art. 2424 prevede che le azioni proprie siano iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale, separatamente dalle altre partecipazioni, nella voce:

B.III) Immobilizzazioni finanziarie, 4) azioni proprie, oppure nella voce:

C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, 5) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.

- L'art. 2425 dispone che i proventi da partecipazioni siano iscritte nella voce:

C) Proventi e oneri finanziari

- 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate.

- L'art. 2425 dispone che le rettifiche di valore delle partecipazioni siano iscritte nelle voci:

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni,

oppure nella voce:

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni.

- L'art. 2426 numero 1 (criteri di valutazione), richiede quanto segue: le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi.

- L'art. 2426 numero 3 (criteri di valutazione), richiede quanto segue: l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1 e 2 deve essere iscritta a tale minore valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4 o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa.

- L'art. 2426 numero 4 (criteri di valutazione), richiede quanto segue: le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al numero 1, per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli artt. 2423 e 2423-bis.

Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata.

Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile.

- L'art. 2426 numero 8-bis) (criteri di valutazione), richiede quanto segue: le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole".

- L'art. 2426 numero 9 (criteri di valutazione), richiede quanto segue: le rimanenze i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minore valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione".